Ministero dell'istruzione – **Istituto Comprensivo "Ezio Crespi" – VAIC86600x**
Comerio 10 Busto Arsizio (VA) **Tel.** 0331/684288 Fax 0331695999 E-mail V AIC86600x@istruzione.it
Sito: www.comprensivocrespi.edu.it **PEC**: VAIC86600x@pec.istruzione.it

Circ. n.°	24

Busto Arsizio 11/09/2026

Alle famiglie
Ai docenti
Ai collaboratori scolastici
Al DSGA

Oggetto: direttiva somministrazione farmaci

Si forniscono le indicazioni da seguire tassativamente in ordine alla somministrazione dei farmaci a scuola, ai sensi di quanto disposto dalla nota n. 2312 del 25.11.2005 emanata dal Ministero dell'Istruzione, d'intesa con il Ministero della Salute, relativa alle "Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelare il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica" e dal "Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per "La somministrazione di farmaci a scuola" sottoscritto in data 31.7.2017. La somministrazione di farmaci a scuola è riferita solo nei casi di effettiva ed assoluta necessità per i quali la somministrazione non può avvenire al di fuori dell'orario scolastico:

1. per continuità terapeutica, intesa come terapia programmata ed improrogabile per il trattamento di una patologia cronica;
2. in seguito ad una emergenza, intesa come manifestazione acuta correlata ad una patologia cronica nota, che richiede interventi immediati.

Pertanto, la somministrazione di farmaci a scuola è riservata esclusivamente **a situazioni di effettiva ed assoluta necessità**, determinata dalla presenza di patologie croniche invalidanti e/o di patologie acute pregiudizievoli della salute. Per tale somministrazione è richiesto il rispetto dei seguenti passaggi procedurali:

- Entrambi i genitori formulano la richiesta (su apposita modulistica allegata alla presente) al Dirigente scolastico fornendo la certificazione dello stato di malattia ed il relativo Piano Terapeutico redatti dal Medico, presentando eventuale documentazione integrativa utile.
- La Certificazione dello stato di malattia redatta dal Medico deve esplicitare:
 - la assoluta necessità della somministrazione con riferimento a tempistica e posologia della stessa;
 - che la somministrazione non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto somministratore né in relazione all'individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco né in relazione ai tempi, alla posologia ed alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;

- se il farmaco è già stato somministrato, in quanto la prima somministrazione non deve avvenire in ambito scolastico, ad eccezione di specifiche situazioni.

Il Piano Terapeutico, parte integrante della Certificazione dello stato di malattia del Medico, conterrà necessariamente:

- nome e cognome dello studente;
- nome commerciale del farmaco, forma farmaceutica e dosaggio;
- principio attivo del farmaco;
- descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco;
- dose da somministrare;
- modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
- durata e tempistiche della terapia (orario e giorni);

Una volta ricevuta formale richiesta da parte della famiglia, il Ds:

1- informa il Consiglio di classe ed il personale della scuola;
2- individua gli eventuali operatori scolastici formati e disponibili ;
3- verifica le condizioni ambientali atte a garantire una corretta modalità di conservazione del farmaco;
4- comunica ai genitori l'avvio della procedura;
5- garantisce la tutela della privacy

Nei casi gravi e urgenti occorre garantire il normale soccorso ed è obbligatorio ricorrere al Sistema Sanitario Nazionale attraverso il numero unico di emergenza 112, avvertendo contemporaneamente la famiglia dello studente.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Michaela Gornati
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, co.2 del dlg. n° 39/93